



CAMERA DEI DEPUTATI

VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

Documento di osservazioni

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

Roma, 14 settembre 2023

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

Vi ringraziamo per l'opportunità offerta a Confesercenti di fornire il proprio contributo in merito alle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga in materia di disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.

La Confesercenti, con riferimento alla proposta di legge n. 589, condivide l'esigenza di costruire un quadro normativo che garantisca unitarietà, celerità ed efficienza nei processi decisionali e negli interventi necessari per la gestione dell'emergenza in conseguenza di eventi calamitosi, per escludere che, in una materia di così fondamentale importanza, le iniziative siano legate a decisioni discrezionali del momento e per evitare le insidie della burocrazia.

Ma, soprattutto, l'Associazione condivide la necessità che, dopo il verificarsi di un evento calamitoso, si agisca in fretta e bene, scongiurando il rischio dello spopolamento dei territori, spesso tale da condurre alla chiusura di siti ed attività produttivi e all'abbandono di alcune aree, se non di interi Comuni.

Nello specifico, sembra assicurare maggiore efficacia e rispondere ad un criterio di adeguata celerità e semplicità procedurale la previsione del conferimento della titolarità all'emanazione delle ordinanze in deroga al Capo del Dipartimento della protezione civile, competente anche all'attuazione delle ordinanze medesime. Tale previsione varrebbe effettivamente ad eliminare quel "buco decisionale" che attualmente si crea fino alla nomina dell'eventuale commissario straordinario.

L'efficienza del sistema è confermata dalla certezza *ex ante* di potersi immediatamente avvalere di una "squadra operativa", essendo consentito al Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze, di avvalersi del personale e delle strutture del Servizio nazionale, ed essendo ricollegata direttamente alle ordinanze l'individuazione dei soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti, cui affidare ambiti definiti di attività, che vengono identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, fatte salve le motivate eccezioni.

La maggiore efficienza del sistema giustifica la riduzione da dodici a sei mesi della durata dello stato di emergenza, previsione che, salve eventuali proroghe che si rendano necessarie, conferisce maggiori certezze, abbreviando i tempi per un ritorno all'ordinario.

Si considera positivo anche il trasferimento delle funzioni relative alle attività di ripristino e di ricostruzione pubblica e privata ai Sindaci, che appaiono la figura istituzionale più adatta ad assumere la gestione del "post emergenza", conoscendo meglio di chiunque altro il territorio e le reali necessità della comunità locale.

Quanto agli interventi che, come si è detto, valgono a scongiurare il rischio dello spopolamento dei territori e a vanificare la chiusura delle attività produttive ed il conseguenziale abbandono dei Comuni, va premesso che l'art. 28 del Codice della Protezione Civile (D. Lgs. n. 1/2018) conteneva norme finalizzate piuttosto a porre un limite agli interventi agevolativi, definendo i massimali per le agevolazioni e le altre forme di ristoro concedibili, stabilendo che per i danni indennizzati da compagnie assicuratrici la corresponsione degli eventuali contributi pubblici avesse luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, escludendo gli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

Salutiamo dunque con favore le norme proposte, che, sebbene prevedano la previa approvazione di una legge che disponga in merito, almeno individuano *ex ante* una serie di provvidenze che riteniamo essenziali ed indispensabili, fra cui:

- finanziamenti agevolati a tasso zero, per il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, a copertura del 100 per cento degli investimenti fino a 30.000 euro alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese danneggiate, da rimborsare in dieci anni con un periodo di tre anni di preammortamento;
- finanziamenti agevolati a tasso zero, per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, a copertura del 100 per cento degli investimenti fino a 600.000 euro alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, da rimborsare in otto anni con un periodo di tre anni di preammortamento;
- credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature destinati a

strutture produttive operanti nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, nei limiti previsti e alle condizioni consentite dalla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, a strutture produttive già esistenti o di nuova localizzazione che sono insediate nel territorio;

A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare l'esigenza che tra le attività produttive siano riconosciute anche quelle inerenti i settori dei servizi alle persone, del commercio e del turismo, che necessitano, tanto quanto il comparto industriale, di sostegno con riferimento all'acquisto della pertinente strumentazione;

- istituzione, nel territorio dei comuni colpiti da un evento calamitoso, di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con riferimento alla proposta di legge n. 647, si ritiene condivisibile e dunque, auspicabilmente, da inserire in un ipotetico testo coordinato, la previsione relativa all'attivazione di percorsi di coinvolgimento dei cittadini nella gestione e nelle scelte, nella forma di organi di rappresentanza civica, assemblee permanenti, tavoli di confronto o comunque luoghi nei quali tutti i soggetti interessati possano cooperare nella definizione e nella valutazione delle strategie di intervento. Gli strumenti partecipativi devono essere inclusivi ed assicurare la partecipazione delle rappresentanze sindacali e delle categorie produttive, nonché della società civile.

Condivisibile, altresì, l'adozione di linee guida per una progettazione e un'esecuzione degli interventi che garantiscano una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso, nonché di criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione atti a rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali.

Quanto agli interventi a sostegno delle imprese, si valuta positivamente la destinazione di una quota fissa, non superiore al 4 per cento, degli stanziamenti in bilancio a valere sull'autorizzazione di spesa relativa alla ricostruzione privata ad interventi quali l'adeguamento, la riqualificazione e lo sviluppo delle aree produttive, attività di promozione turistica e culturale, sostegno delle attività imprenditoriali e accesso al credito da parte delle imprese, anche delle piccole imprese e delle microimprese, sviluppo della connettività, anche attraverso la banda larga.

Si condivide, ancora, la previsione di un meccanismo di sospensione automatica di termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, fermo restando il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dei calcoli pensionistici, nonché la previsione che, ai fini del riconoscimento della regolarità fiscale e contributiva, le sospensioni di cui sopra non rilevano.

Con riferimento all'istituzione di zone franche urbane, bene la proposta di prevedere l'accesso al beneficio di gradualità esenzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria nei territori colpiti dall'evento calamitoso per le imprese con sede principale o aventi unità locale in tale zona aventi perdite di fatturato di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dell'anno precedente al verificarsi dell'evento, e che proseguono l'attività nonché per le imprese e i professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica nel medesimo territorio.

Da sottolineare molto positivamente la proposta di esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per le imprese impegnate nei progetti di ricostruzione e per le attività economico-commerciali nella fase di ripresa dagli eventi calamitosi.

Infine, la Confesercenti ritiene preferibile l'approvazione di norme che disciplinino organicamente gli interventi nei territori colpiti da eventi emergenziali nella forma della legge ordinaria, mentre si condivide la proposta di delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di gestione della fase post emergenziale nei casi di emergenze di rilievo nazionale, nel quale riunire e coordinare fra loro tutte le disposizioni legislative vigenti, apportandovi esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.